



normativa

JOBS ACT:

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA (D.LGS. 148/2015 – MESSAGGIO INPS N. 5919/2015 CIRCOLARI MINISTERO DEL LAVORO N. 24/2015 e N. 30/2015)

Come noto lo scorso 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 che riordina in un “unico testo” la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e dell’ Inps si riassumono le principali novità legislative.

Disposizioni di carattere generale comuni ad entrambi i trattamenti

Tra i nuovi destinatari del trattamento di integrazione salariale si evidenziano i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. I destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (C.I.G.O. e C.I.G.S.) dovranno essere in possesso, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda (vedasi circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro nei casi di ferie/infortunio/maternità obbligatoria/festività). Inoltre l’importo dell’integrazione salariale (anche per il contratto di solidarietà) viene confermata nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale sempre nel rispetto dei massimali mensili annualmente fissati dall’Inps.

Durata degli interventi

Per quanto concerne la durata, per ciascuna unità produttiva il trattamento C.I.G.O. e C.I.G.S. non potrà superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Nel calcolo della durata massima, però, la .C.I.G.S. concessa per “ contratto di solidarietà ” (che diventa una fattispecie delle tipologie di ricorso alla CIGS) si calcola per metà della sua durata fino a 24 mesi; oltre, invece, si conta per intero.

Costo dell’ intervento di sospensione lavorativa

Il decreto prevede inoltre una nuova disciplina per la contribuzione addizionale in caso di effettivo ricorso alla C.I.G.O. o alla C.I.G.S., introducendo un meccanismo che ne incrementa la misura in modo direttamente proporzionale alla durata degli interventi di integrazione salariale.

In particolare si stabilisce che il contributo addizionale sia pari al:

- 9% per le ore di ricorso alla CIG fino sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Aderente a:



Si evidenzia, inoltre, che il calcolo del contributo addizionale non si effettuerà più sull'integrazione salariale anticipata e conguagliata (nel limite del massimale mensile Inps) ma sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con evidenti maggiori oneri per le imprese rispetto a quelli previsti dalle vecchie regole, soprattutto in caso di necessità di ampio ricorso agli ammortizzatori sociali.

Cassa integrazione ordinaria

La Cassa integrazione ordinaria (C.I.G.O.) continuerà ad essere corrisposta per le situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali), nonché per le situazioni temporanee di mercato.

Dal punto di vista della durata massima di utilizzo rimane invariato il regime precedente, ovvero la richiesta di C.I.G.O. può prevedere un periodo massimo di 13 settimane consecutive (con la conferma del criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni) prorogabile trimestralmente fino a 52 settimane con un limite massimo di effettivo utilizzo pari a 52 settimane nel biennio mobile.

La novità più rilevante consiste nell'introduzione di un meccanismo di contingentamento delle ore di C.I.G.O. autorizzabili: la nuova norma prevede infatti che non possano essere concesse ore di trattamento ordinario eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di C.I.G.O. stessa.

Agevolazioni a favore dei datori di lavoro

E' stata invece diminuita dello 0,20% la misura della contribuzione ordinaria a carico delle imprese per il finanziamento della C.I.G.O., ora pari a:

- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti.

Comunicazioni preventive e consultazioni sindacali

La procedura di ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria rimane sostanzialmente immutata (obbligatorietà delle comunicazioni preventive e facoltà della consultazione sindacale), mentre l'istanza all'Inps dovrà essere presentata telematicamente entro 15 giorni dall'avvio della riduzione o sospensione.

Inoltre l'istanza dovrà essere corredata dall'elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di orario nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale. A tal proposito si comunica che l'Inps, con messaggio n.5919 del 24 settembre, ha illustrato le prime indicazioni operative in merito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n.148/15 alla gestione della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

In particolare l'Istituto, al fine di assicurare la continuità dei servizi, ha precisato che:

1. le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa precedenti al 24 settembre 2015 potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità, previste nella previgente disciplina;
2. le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dal 24 settembre 2015 dovranno, invece, seguire la nuova disciplina.

Aderente a:



I datori di lavoro dovranno allegare un file in formato .csv, contenente alcuni dati sugli addetti all'unità produttiva interessata.

I dati da fornire per ciascun addetto sono riportati nel documento presente sul sito Inps: Servizi on line > Servizi per aziende e consulenti > Cig ordinaria > "Flusso web" > link "Documentazione" alla voce "Tracciato per invio beneficiari" ovvero, per quanto riguarda i Fondi di Solidarietà link "Invio domande fondi di solidarietà" – "area di download", nella cartella .zip "allegati in formato .pdf", documento: "Tracciato per invio beneficiari".

Cassa integrazione straordinaria

Per quanto riguarda la Cassa integrazione straordinaria (C.I.G.S.), il decreto prevede la concessione per tre causali:

- riorganizzazione aziendale (che unifica le precedenti causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile;
- crisi aziendale, nel limite di 12 mesi in un quinquennio mobile;
- contratto di solidarietà, nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile, elevabile a 36 mesi se l'impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nello stesso quinquennio.

La norma prevede che dal 1° gennaio 2016 non potrà essere concessa la C.I.G.S. in caso di cessazione dell'attività produttiva dell'intera azienda o di un ramo della stessa.

Nei programmi di C.I.G.S. per riorganizzazione e per crisi aziendale non saranno autorizzabili sospensioni oltre il tetto dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva. Tale clausola, tuttavia, andrà a regime dopo 24 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero dal 25 settembre 2017.

Il programma di crisi aziendale dovrà contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni.

Per quanto concerne il contratto di solidarietà il decreto conferma che la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario (giornaliero, settimanale o mensile) dei lavoratori interessati. La novità consiste nell'introduzione di un limite anche a livello individuale: per ciascun lavoratore, la riduzione di orario complessiva non può superare il 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

In generale si evidenzia che la riconduzione del contratto di solidarietà ad una causale di utilizzo della CIGS, comporterà il riconoscimento ai lavoratori coinvolti del trattamento di integrazione salariale nel limite massimale mensile già previsto per le altre causali ed il versamento a carico delle imprese della contribuzione addizionale (in precedenza non si applicava alcun massimale e la contribuzione addizionale era esclusa).

Per tutte le causali di intervento l'istanza di CIGS dovrà essere presentata al Ministero del Lavoro, con modalità telematica, entro 7 giorni dalla conclusione della procedura sindacale, corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.

Si evidenzia inoltre che l'effettiva collocazione in C.I.G.S. dei lavoratori potrà avvenire solo decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Ministero.

Trattamento di fine rapporto (contratti di solidarietà)

Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto non saranno più a carico della gestione afferente per quei lavoratori licenziati, sia per giustificato motivo oggettivo o sia nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore

Aderente a:



trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Disposizioni transitorie

Il decreto si applica soltanto ai trattamenti di integrazione salariale che saranno richiesti dalla data di entrata in vigore dello stesso (24 settembre 2015). Per quelli pregressi troveranno applicazione le norme precedentemente in vigore e la durata si computa ai fini del limite massimo di durata complessiva nel quinquennio mobile soltanto per il periodo di fruizione successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Brescia, 23 novembre 2015

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it

Aderente a: